

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 23 dicembre 1980

N. 9 dell'O. d. G.

N. 40 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "PROROGA DELLA L.R. N. 3 DELL'1.2.1977. INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE".

L'anno millenovecento ttanta il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Eraldo Panunzio

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	h		26) MARROCCOLI Tommaso	h	
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco	h	
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale	h		35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h		36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico	h		38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h		41) SINISI Rachele		h
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, cons. Somma (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che nono argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge "Proroga della L.R. n. 3 dell'1.2.1977. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie".

Dà la parola al relatore, cons. Sala, Presidente della VII Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la proposta di legge "Proroga della L.R. n. 3 dell'1.2.1977. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante. L'assessore Morea chiede, ai sensi e per gli effetti del combina-

to disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto
che il provvedimento venga dichiarato urgente. Posta ai voti, la ri-
chiesta è approvata all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

Legge regionale : "Proroga della legge regionale 1.2.1977 n.3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La legge regionale 1 febbraio 1977, n.3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4/8/1978 e n. 76 del 21 giugno 1980, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia residenziale.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della legge regionale 1/2/1977 n. 3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge statale 18/4/1962 n. 167, viene effettuata in base a programmi coordinati con quelli formulati ai sensi dell'art. 40 della legge statale 5/8/1978 n.457.

A tal fine le domande, corredate dalla documentazione di cui all'art. 5 lettere a, b, c, d, e, f, g, della predetta legge regionale 1/2/1977 n.3, sono inviate entro il 30 aprile di ogni anno direttamente dai Comuni all'Assessorato regionale competente che ne curerà l'istruttoria per la formulazione del programma annuale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata legge regionale 1/2/1977 n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprietà divisa ed a proprietà indivisa, formulate a seguito di bando emesso dalla Giunta regionale.

I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell'ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5/8/1978, n.457.

Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la Giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative Edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore dei Comuni e degli I.A.C.P.

L'accertamento dei requisiti degli acquirenti degli alloggi costruiti dalle Imprese è fatto a cura dei Comuni sulla base del D.P.R. 30/12/1972 n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 21/6/1980 n.76 sono estese anche in favore delle Imprese attrici di programmi di edilizia agevolata.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1/2/1977 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Somma)

F.to (Capozza-Bellifemine)